



Ministero delle politiche agricole

alimentari & forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 31 MAG 2011

Alla Federazione Nazionale  
U.G.L./C.F.S.  
**SEDE**

e, p.c.

Al S.A.P.A.F.  
Via A. Valenziani, 5  
00187 **ROMA**

Alla C.I.S.L./F.N.S.  
Via dei Mille, 36  
00185 **ROMA**

Alla U.I.L./C.F.S.  
**SEDE**

Alla Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL  
**SEDE**

Alla C.G.I.L./C.F.S.  
**SEDE**

Al DIR.FOR.  
**SEDE**

Prot. n. 902

Oggetto: Criteri di concessione del buono pasto.

Si fa seguito alla nota n.390 del 9 marzo 2011 con la quale erano stati forniti alcuni chiarimenti richiesti dalla Federazione nazionale UGL/CFS sull'argomento in oggetto.

Al riguardo, e' necessario precisare che, qualora la lavoratrice madre svolga un turno di servizio di sei ore, comprensive delle ore di permesso per allattamento, secondo le fasce orarie indicate nella circolare n.381 del 7/3/2011, alla stessa spetta il buono pasto.

Per corretta informazione e per fornire ulteriori precisazioni sull'argomento, seguirà una circolare a tutti i Comandi regionali.

IL REGGENTE DELL'UFFICIO  
V.Q.A.F. Luciano Marletta

All'Ufficio Relazioni Sindacali  
**SEDE**

Prot. n. 78

**OGGETTO:** Criteri di concessione del buono pasto.

A seguito dell'emanazione della circolare in oggetto, che tra le altre cose contempla, come sollecitato più volte dalla scrivente, il diritto alla corresponsione del buono pasto alle lavoratrici madri che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 39 del D.lgs. 151/2001, sono pervenute alla scrivente diverse richieste di chiarimento.

In particolare da una lettura della citata circolare sembrerebbe che il diritto al buono pasto sia previsto esclusivamente per le lavoratrici che espletano un orario di lavoro complessivo superiore alle 6 ore, escludendo di fatto dalla fruizione dello stesso le lavoratrici madri che espletano quei turni di 6 ore, indicati nella circolare, per i quali viene comunque erogato il buono pasto.

Alla luce di ciò e considerato che risulta ormai acclarato, anche per il CFS, che le ore di riposo giornaliero delle lavoratrici che usufruiscono dei permessi per allattamento, sono considerate agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, si chiede di chiarire che il buono pasto spetta per tutte le fattispecie per le quali ne è prevista la corresponsione pur avendo effettuato turni di 6 ore.

Infine, considerato il ritardo con cui l'Amministrazione si è adeguata ai diversi pareri che chiarivano quanto emerso nella circolare appena emanata si chiede di considerare in modo retroattivo quanto previsto per le lavoratrici madri, fermo restando il limite degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Certi di un interessamento al riguardo si rimane in attesa di cortese riscontro.


Distinti saluti.

Roma, 8 marzo 2011

CORPO FORESTALE DELLO STATO Ufficio Relazioni Sindacali
- 8 MAR. 2011
390

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Daniilo SCIPIO





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

*Roma,* - 7 MAR. 2011

Ai Comandi Regionali del C.F.S.  
**LORO SEDI**

Al Servizio I - Divisione 4<sup>^</sup>  
**SEDE**

Al Servizio III - Divisione 11<sup>^</sup>  
**SEDE**

Al Servizio V Scuola del C.F.S.  
**SEDE**

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del C.F.S.  
**LORO SEDI**

*Prot. n. 331*

**Oggetto: Criteri di concessione del buono pasto.**

Si fanno salve le precedenti circolari già emanate sull'argomento per chiarire e riassumere tali disposizioni, nonché precisare alcune nuove fattispecie.

Condizione preliminare per l'assegnazione di buoni pasto è che il personale del Corpo forestale dello Stato, tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, non possa disporre a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo.

Ha inoltre titolo a fruire del buono pasto il personale tenuto a prestare servizio continuativamente per almeno sette ore, con esclusione dei turni notturni.

L'assegnazione del buono pasto in questione non spetta al dipendente che effettua il recupero di ore usufruite per permessi concessi per ragioni personali o anche a causa di ritardi.

Puo' fruire del buono pasto il personale impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di sei ore quali i turni :

9,00-15,00 ; 10,00-16,00 ; 11,00-17,00 ; 12,00-18,00 ; 13,00- 19,00 ; 15,00-21,00 ;  
16,00-22,00 ; 17,00-23,00 ; 18,00-24,00.

Il turno di sei ore 8,00-14,00 e 14,00-20,00, interponendosi cronologicamente tra i due pasti principali, non dà diritto al beneficio.

Il quesito sulla legittimità della corresponsione del buono pasto alle lavoratrici madri, di cui al comma 2 dell'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001, è stato sottoposto all'esame del Dipartimento della Funzione Pubblica, che, in data 8 maggio 2008, con nota n. 21368, affermava essere “ ... corretta la corresponsione dei buoni pasto alle lavoratrici che usufruiscono dei permessi in esame in quanto è il legislatore stesso a prevedere l'utilità di questi ultimi agli effetti della durata della prestazione lavorativa.

Quanto sopra rispetta le affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5151 del 10 ottobre 1988, secondo cui per effetto della legge la “*durata del lavoro non viene minimamente incisa dai permessi per maternità*”, la giornata lavorativa deve “*essere considerata comunque completa*” e le ore di riposo di cui all'art. 10 comma 2 della legge 2104 del 1971 (confluito - con il d.lgs. n. 151/2001 - nel citato art. 39) “*non possono avere ripercussioni negative sulla durata della giornata lavorativa*”.

Anche l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui era stato chiesto il parere, ha espresso analogo orientamento con nota n. 13/UCNP/18004 del 24/12/2010.

Pertanto, tenendo in considerazione i pareri sopra citati, si può ritenere che il diritto alla maturazione del buono pasto delle lavoratrici che usufruiscono dei permessi di cui al predetto art. del D.lgs. 151/2001, spetti qualora le medesime svolgano, nella giornata lavorativa, un orario complessivo (comprensivo delle ore di permesso) superiore alle sei ore.

Rimane fermo il disposto dell'articolo 35, comma 3 del d.P.R. n.254/99 sul rispetto dei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone

